

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

Fallimenti “in proprio” e normativa emergenziale

Abbiamo già dato atto nella nostra precedente *newsletter*¹ della disposizione normativa del D.L. n. 23/2010, che all'articolo 10 qualifica come improcedibili i ricorsi per dichiarazione di fallimento, nonché della Relazione illustrativa del Decreto Legge stesso, nella parte in cui chiarisce che il blocco si estende a tutti i ricorsi, anche cd. “in proprio”.

E' utile, in proposito, richiamare il tenore letterale della Relazione illustrativa sul punto: “*Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni*”.

Concludevamo il nostro precedente contributo anche richiamando le perplessità, espresse da alcuni commentatori, circa la mancanza di esplicite esclusioni della responsabilità dell'imprenditore per ritardata dichiarazione di insolvenza, in un contesto nel quale - come detto - anche il fallimento “in proprio” sembrava precluso.

Torniamo sullo specifico argomento per ribadire, ancora una volta, **l'opportunità di effettuare una attenta verifica dell'orientamento delle singole corti territoriali, prima di assumere iniziative.**

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

È stata, da più parti, segnalata una recente sentenza del Tribunale di Piacenza² (8.5.2020, dunque nel periodo di *stand still* di cui all'art. 10 D.L. n. 23/2020), che ha dichiarato il fallimento su ricorso presentato, appunto, “in proprio” da un imprenditore.

Privilegiando il dato oggettivo (tenore letterale della norma) rispetto ad un'interpretazione legata alla Relazione illustrativa del Decreto (intenzione cd. puramente soggettiva), è stato osservato che l'impresa che si trovi in una situazione di insolvenza già manifestata definitivamente, a prescindere dalla crisi economica provocata dal Coronavirus, può comunque accedere all'istituto del fallimento, di fatto realizzando gli effetti tipici dello stesso.

¹ [Improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento](#)

² Cfr. G. Negri, “*Ammesso il fallimento in proprio Non c'è lo scudo dell'improcedibilità*”, 15 maggio 2020, in [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](#)

Alert

Insolvency procedures and restructurings - Review

RILIEVI DOTTRINALI

Già prima di questo intervento giurisprudenziale, come accennato, era stata rilevata da parte di alcuni commentatori l'inopportunità della specifica misura³.

Se infatti, da un lato, veniva apprezzato il tentativo di dissuadere i debitori in crisi dal presentare "istintive" o "disperate" istanze di fallimento in proprio "... *in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo ...*", dall'altro lato si osservava come in casi conclamata crisi già precedente al Covid-19, in cui non vi fossero alternative per la risoluzione della crisi diverse dall'apertura della procedura fallimentare, il divieto di fallimento "in proprio" fosse misura eccessiva e sproporzionata, tale da arrecare danno ai creditori ed ai cointeressati in genere.

L'auspicato intervento correttivo in sede di conversione, per il periodo residuo di vigenza della misura, potrà essere ulteriormente motivato dalla recente presa di posizione del Collegio piacentino, su basi che appaiono ben strutturate e rispondenti all'esigenza di **diritto di difesa** di cui all'art. 24 della nostra Costituzione.

20.05.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Luciano Carnevale

E: l.carnevale@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Alessandro Fermi

E: a.fermi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

³ Cfr. ad esempio F. Rasile, C. Passerini, "L'improcedibilità della domanda di fallimento in proprio al tempo del Coronavirus: un errore da correggere", 27 Aprile 2020, ne ilfallimentarista.it.